



# UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA TERZA MISSIONE

## Allegato fiscale alle “LINEE GUIDA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA IN MATERIA DI COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE TRA ATENEO E AZIENDE”

Il presente documento serve come guida riepilogativa sulle tipologie di benefici fiscali che i privati e le imprese possono avere dalle diverse forme di collaborazione possibili con il mondo universitario. È descritta dapprima la deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali, per poi passare all’analisi dei principali benefici fiscali esistenti nel caso di collaborazioni commerciali con l’Università.

### **EROGAZIONI LIBERALI:**

Le erogazioni liberali alle Università consentono la fruizione di agevolazioni fiscali che, a seconda della natura dei soggetti eroganti, entro determinati limiti e nel rispetto di adempimenti formali, possono assumere la natura di detrazione di imposta o di onere deducibile dal reddito imponibile (dichiarato ai fini IRPEF o IRES).

**Con riferimento alle persone fisiche**, non imprenditori, sull'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nei confronti di Università per ciascun periodo di imposta viene riconosciuta una detrazione di imposta (IRPEF) pari al 19%, calcolata secondo le regole di cui agli artt. 15, co. 1, lett. h), h-bis), i-octies) del d.p.r. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Condizione essenziale al fine di usufruire della detrazione è che il versamento sia effettuato con modalità tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito) e che quindi sia possibile identificare in maniera inequivocabile il soggetto erogante, il soggetto beneficiario e la causale del versamento.

In alternativa alla detrazione di imposta, i privati possono dedurre (in modo totale) dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate, ai sensi dell'art. 10, co.1 lett. i-quater) d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.).

Analogamente alle detrazioni di imposta, per usufruire del beneficio della deduzione dal reddito occorre che siano rispettate le modalità previste in ordine alla effettuazione e alla certificazione del versamento.

<b>EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>RISPARMIO FISCALE</b>
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di enti impegnati in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore scientifico, culturale o artistico	art. 15, comma 1, lett. h e h-bis), TUIR	Detrazione dall'imposta lorda pari al 19%
Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa	art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR	Detrazione dall'imposta lorda pari al 19%
Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche,	art. 10, lett. i-quater), TUIR	Deduzione dal reddito complessivo senza



# UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA TERZA MISSIONE

enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali		limiti
--	--	--------

**Le erogazioni effettuate dalle imprese** costituiscono un onere deducibile.

Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all'art. 100, co. 2, lett. a), o-bis), d.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.), e l'articolo 1 commi 353 e 354 della legge 266/2005. Tali benefici non sono cumulabili tra loro.

Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):

- la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;
- la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RISPARMIO FISCALE
Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell'ambito dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica,	art. 100, comma 2, lettera a), TUIR	Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa
Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	art. 100, comma 2, lettera o-bis), TUIR	Deduzione totale dal reddito d'impresa, nei limiti di € 70.000 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato
Erogazioni di fondi (a titolo di contributo o liberalità) per il finanziamento della ricerca in favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche ed enti di ricerca pubblici	Art. 1, commi 353 e 354, legge 266/2005	Deduzione integrale dal reddito d'impresa dichiarato

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER SOCIETÀ'

Di seguito riepiloghiamo i benefici fiscali attualmente in vigore i quali possono essere applicati alle diverse tipologie di contratti stipulabili con l'Università. L'elenco schematico deve essere usato come guida ai benefici i quali devono essere valutati con i propri consulenti fiscali.



# UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA TERZA MISSIONE

## **PATENT BOX** – L.190/2014 art.1 co.37-45

**Cosa è?** È un regime di tassazione per i redditi di impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni, modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

**Come funziona?** Il regime è applicabile dai soggetti che producono reddito di impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta per il quale si intende optare per il regime in oggetto. L'opzione dura 5 anni, è irrevocabile ed è rinnovabile.

**Agevolazione?** Attraverso l'esercizio di tale regime di tassazione le imprese, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali (software protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del "ricavato" venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

**Come sfruttare i contratti con UNIPR?** Tramite convenzioni di ricerca, attività di ricerca commissionata, acquisto brevetti, l'università può fornire il know how necessario al mantenimento o allo sviluppo del bene immateriale, o di nuovi beni immateriali, oppure può fornire direttamente il brevetto i cui proventi verranno agevolati in ottica di patent box.

## **CREDITO RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN** – L.160/2019 art.1 co.198-209

**Cosa è?** È un credito di imposta, calcolato con percentuali variabili rispetto alla tipologia di investimento effettuato, il cui obiettivo è quello di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica.

**Come funziona?** Il credito può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Il credito si applica alle spese di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un Revisore Legale dei Conti. È necessario infine inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per informare il Ministero stesso della volontà da parte del soggetto scrivente di usufruire del credito in oggetto.

**Agevolazione?** Viene riconosciuto un credito di imposta utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione dello stesso. Il valore del credito varia a seconda dell'attività posta in essere ovvero nello specifico:

- attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale: credito pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati: credito pari al 6% delle spese agevolabili nel limite di 1,5 milioni di euro oppure credito pari al 10% delle spese agevolabili nel limite di 1,5 milioni di euro nel caso



# UNIVERSITÀ DI PARMA

## AREA TERZA MISSIONE

di attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0;

- attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, e altri individuati da successivo DM: credito pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

**Come sfruttare i contratti con UNIPR?** I costi sostenuti per la stipula di convenzioni di ricerca o attività di ricerca commissionata rientrano tra le spese agevolabili per il credito di R&S&I. **Nello specifico le spese per attività di ricerca extra-muros stipulate con Università concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un valore pari al 150% del loro ammontare.** Questo extra beneficio rende molto favorevole la stipula di convenzione o attività di ricerca con UNIPR.

## AGEVOLAZIONI START-UP INNOVATIVE

Tale agevolazione investe due fronti:

- i costi che la start-up deve affrontare in sede di costituzione e durante i primi anni di vita della società;
- deroghe alla disciplina ordinaria, sia fiscale che civilistica;
- i benefici fiscali per le persone fisiche e le società che investono in start-up innovative.

Relativamente al primo punto l'art. 26, comma 8, del D.L. 179/2012, prevede che la Start-up innovativa dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese sia esonerata dal pagamento del diritto camerale annuale (di contro, per una ordinaria S.r.l. l'importo minimo attualmente è di 120 euro oltre euro 24 per ogni unità locale). Oltre a ciò, le Start up innovative sono esonerate anche dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria, in genere dovuti dalle società di capitali per il deposito del bilancio. Inoltre, le start-up innovative possono essere costituite gratuitamente e in modalità digitale a patto di redigere l'atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato e ricorrendo alla firma digitale. L'intera procedura di costituzione si svolge on-line, su una piattaforma dedicata.

Relativamente al secondo punto alle start-up innovative, se costituite sotto forma di s.r.l., è consentito creare quote dotate di particolari diritti, effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi od offrire quote di capitale al pubblico. Inoltre, dal punto di vista civilistico, in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo. Infine, da un punto di vista fiscale, le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo ed in perdita sistematica ed inoltre possono compensare i crediti iva fino a 50.000 euro senza l'apposizione del visto di conformità.

Per quanto riguarda i benefici fiscali che hanno i soggetti investitori nel capitale delle Start-up innovative possiamo distinguere tra:

- Persone fisiche - IRPEF: il Decreto Rilancio (articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020) ha innalzato al 50% (dal 30% originariamente previsto dalla L. 179/2012) la detrazione d'imposta per i soggetti Irpef sui conferimenti di capitale effettuati dagli stessi in denaro (l'importo massimo agevolabile è pari ad



# UNIVERSITÀ DI PARMA

## AREA TERZA MISSIONE

euro 100.000 annui per ciascun investitore). La fruizione della detrazione può avvenire per l'anno d'imposta in cui vengono effettuati i versamenti e fino ai due anni successivi (qualora la stessa detrazione ecceda l'imposta dell'anno in cui si effettua l'investimento). Inoltre, per poter fruire della detrazione è necessario che i soci mantengano il loro investimento nella Start up per tre anni consecutivi (e quindi che non cedano le quote nei tre anni). Se le persone fisiche vogliono investire più di 100.000 euro/anno la detrazione IRPEF scende al 30%.

- Soggetti giuridici – IRES: deduzione dalla base imponibile IRES pari al 30% dell'ammontare investito fino ad un investimento massimo di 1.800.000 euro. Sono esclusi da tale disciplina i soggetti che a loro volta sono Start up innovative, gli OICR e gli incubatori certificati.

Un ulteriore beneficio per le imprese che investono in tecnologia, e quindi anche (ma non solo) per le Start up innovative, è dato dal nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (potenziamento del precedente Industria 4.0). Il nuovo piano, in particolare, prevede l'innalzamento delle aliquote dei (già previsti dalla normativa Industria 4.0) crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali. Tra le varie agevolazioni previste, il legislatore ha provveduto ad aumentare l'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in R&S che dal 12% sale al 20% e il relativo massimale agevolabile che passa dai 3 ai 4 milioni di euro.

**Come sfruttare UNIPR?** L'università promuove il processo di sviluppo economico favorendo la costituzione di tali tipologie di società. UNIPR mette quindi a disposizione le conoscenze e le figure necessarie a far sì che la start-up sia qualificabile come innovativa.

### **FINANZIAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, ASSEGNI DI RICERCA, DOTTORATI DI RICERCA, BORSE DI RICERCA, DONAZIONI**

Il finanziamento dei costi relativi a tali figure universitarie si configura come una liberalità erogata dalle imprese e quindi si ricade nella prima sezione del presente documento ovvero deduzione integrale dal reddito di impresa senza limiti di importo.

### **FINANZIAMENTO DOTTORATI DI RICERCA INDUSTRIALE**

Il finanziamento di tale tipologia di Dottorato è agevolabile dalle imprese sia come liberalità sia come costo sostenuto per la formazione del personale dipendente essendo i posti di dottorato industriale finanziati dalle imprese riservati a personale dipendente delle stesse imprese finanziatrici.